

## SEZIONE SECONDA

---

*Atti di organi statali e comunitari*

---

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

**Decreto Direttoriale 08 agosto 2025, rilasciato a favore di Terna S.p.A, proroga del termine di ultimazione dei lavori e dichiarazione di pubblica utilità delle opere di cui alla D.D. n. 15 del 13 marzo 2017 della Regione Puglia, e successiva voltura avvenuta con D.D. n. 155 del 6 ottobre 2020, rettificata con D.D. n. 168 del 26 ottobre 2020, e successive proroghe, relativi alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico ricadente nel Comune di Poggio Imperiale, di potenza pari a 9,90 Mwe, ed opere connesse.**

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**

**DIPARTIMENTO ENERGIA**

**DIREZIONE GENERALE FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO SOSTENIBILE**

**DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI**

**VISTO** il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e s.m.i., recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche e integrazioni recante Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

**VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda;

**VISTO** in particolare l'articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che prevede che "i progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale" e che tali termini "si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4";

**VISTO** l'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che prevede la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga dell'efficacia temporale dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale da parte dell'autorità competente;

**VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

**VISTO**, in particolare, l'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, così modificato dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e dal decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, che recita: "L'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni. Le proroghe possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni";

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e, in particolare, l'articolo 13 bis che prevede: "Per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, autorizzate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, unitamente agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero autorizzate dai gestori della rete elettrica di distribuzione, si applicano le norme riguardanti la rete elettrica di trasmissione nazionale quando l'autorizzazione per tali opere di connessione sia stata trasferita mediante voltura in favore del gestore della rete elettrica nazionale";

**CONSIDERATO** che le competenze in materia di energia ai sensi del decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 sono state trasferite dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

**VISTO** il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

**VISTO**, in particolare, il comma 4-bis.2 dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, introdotto dall'art. 12, comma 14-bis del soprarichiamato decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, secondo il quale "Tranne il caso di mutamento del contesto di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non reca prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento autorizzatorio originario. Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia temporale definito nel provvedimento di autorizzazione, il medesimo provvedimento, anche comprensivo della dichiarazione di pubblica utilità e dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga";

**VISTA** la D.D. n. 15 del 13 marzo 2017, con la quale Regione Puglia – Settore Energia, a seguito dell'acquisizione del parere parzialmente favorevole di Valutazione Impatto Ambientale espresso dalla Provincia di Foggia - Settore Ambiente con D.D. n. 1363 del 21 luglio 2016, ha autorizzato, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs n. 387/2003 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012, la società IVPC Power 6 S.r.l. alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico ricadente nel Comune di Poggio Imperiale, di potenza pari a 9,90 Mwe, ed opere connesse (codice identificativo 07011802), costituite da:

- a. una nuova stazione di smistamento della RTN in doppia sbarra a 150kV con relativo stallo di parallelo, ubicata in agro del Comune di San Paolo Civitate (FG);
- b. nuovi raccordi a 150kV della stazione di cui al punto a. alla linea RTN "CP Portocannone - CP San Severo";
- c. ripotenziamento della linea a 150kV "CP Portocannone – CP San Severo" nel tratto compreso tra la stazione di smistamento a 150kV di cui al punto a., utilizzando conduttori con caratteristiche almeno equivalenti a quelle dei conduttori in alluminio da 582 mmq;
- d. una nuova stazione di trasformazione 380/150kV della RTN, ubicata in agro del Comune di Torremaggiore (FG);
- e. nuovi raccordi a 380kV della stazione di cui al punto D della RTN a 380kV "Foggia-Larino";
- f. due nuove linee a 150kV in semplice terna che collegano la stazione di smistamento di San Paolo Civitate di cui al punto a., alla stazione di trasformazione di Torremaggiore di cui al punto d.;

**CONSIDERATO** che l'art. 8 della sopracitata D.D. n. 15 del 13 marzo 2017 ha stabilito il termine di inizio lavori in mesi 6 (sei) dal rilascio dell'autorizzazione ed il termine di fine lavori in mesi 30 (trenta) dall'inizio dei lavori stessi, prorogabili su istanza motivata presentata dal Proponente;

**VISTA** la D.D. n. 97 del 12 luglio 2017, con la quale la Regione Puglia- Settore Energia ha concesso alla società IVPC Power 6 S.r.l. una proroga del termine ultimo di inizio lavori a tutto il 31 luglio 2018;

**VISTA** la D.D. n. 92 del 20 luglio 2018, con la quale la Regione Puglia- Settore Energia ha concesso alla società IVPC Power 6 S.r.l. un'ulteriore proroga del termine ultimo di inizio lavori a tutto il 31 luglio 2020;

**VISTA** la pec del 16 giugno 2020, con la quale la Società IVPC Power 6 S.r.l. ha comunicato alla Regione Puglia di avvalersi di quanto previsto dall'art. 103 comma 2, della legge n. 27 del 24/04/2020 relativamente alla data di inizio lavori di cui al procedimento autorizzativo rilasciato con D.D. n. 15 del 13 marzo 2017;

**CONSIDERATO** che in relazione a quanto disposto dall'art. 103, comma 2, del sopracitato D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020, come da ultimo modificato con la L. 125/2020, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori sono prorogati sino ai 90 giorni successivi alla fine dello stato d'emergenza;

**VISTE** le note prot. n. 0004653 del 1° luglio 2020 e prot. n. 0006355 del 16 settembre 2020, con le quali la Regione Puglia ha comunicato alla Società IVPC Power 6 S.r.l. rispettivamente che "... *il termine ultimo previsto per l'inizio dei lavori fissato per il 31/07/2020 non perdeva efficacia allo spirare del predetto termine con la conseguenza che lo stesso conserva la validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza...*" e che "...*l'autorizzazione non perde efficacia allo spirare del termine fissato dal D.D. 15 del 13/03/2017 (cioè il 31/07/2020), a norma dell'art. 103 comma 2 del Decreto Legge 18 del 17/03/2020, con la conseguenza che la stessa conserva la sua validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza...*";

**VISTA** la D.D. n. 155 del 6 ottobre 2020, successivamente rettificata con D.D. n. 168 del 26 ottobre 2020, con la quale la Regione Puglia ha disposto la voltura a favore della società TERNA S.p.A. dell'autorizzazione unica ex art.12 del D.Lgs. 387/03 rilasciata con la sopracitata D.D. n. 15 del 13 marzo 2017, per la sola parte relativa alle opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) di seguito elencate:

- a. una nuova stazione di smistamento della RTN in doppia sbarra a 150kV con relativo stallo di parallelo, ubicata in agro del Comune di San Paolo Civitate (FG);
- b. nuovi raccordi a 150kV della stazione di cui al punto a. alla linea RTN "CP Portocannone - CP San Severo";
- c. ripotenziamento della linea a 150kV "CP Portocannone – CP San Severo" nel tratto compreso tra la stazione di smistamento a 150kV di cui al punto a., utilizzando conduttori con caratteristiche almeno equivalenti a quelle dei conduttori in alluminio da 582 mmq;
- d. una nuova stazione di trasformazione 380/150kV della RTN, ubicata in agro del Comune di Torremaggiore (FG);
- e. nuovi raccordi a 380kV della stazione di cui al punto D della RTN a 380kV "Foggia-Larino";
- f. due nuove linee a 150kV in semplice terna che collegano la stazione di smistamento di San Paolo Civitate di cui al punto a., alla stazione di trasformazione di Torremaggiore di cui al punto d.;

**CONSIDERATO** che l'art. 4 della sopracitata D.D. n. 155 del 6 ottobre 2020 ha stabilito il termine per l'inizio dei lavori in mesi 6 (sei) dal rilascio della voltura stessa ed il termine ultimo per la conclusione delle opere in mesi 30 (trenta) dall'inizio dei lavori;

**VISTA** la nota prot. n. 20982 del 12 marzo 2021, con la quale la società Terna S.p.A. ha richiesto alla Regione Puglia la presa d'atto della proroga del termine di inizio lavori per effetto di quanto previsto dall'art. 103, comma 2, del D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020, come da ultimo modificato con la L. 125/2020;

**VISTA** la D.D. n. 58 del 30 marzo 2021, con la quale la Regione Puglia ha preso atto della richiesta della

Società Terna S.p.A., affermando contestualmente che l'inizio dei lavori previsto nella D.D. n. 155 del 6 ottobre 2020 come modificata con D.D. 168 del 26 ottobre 2020 "...si intende prorogato sino alla scadenza di 90 giorni a far data "dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 530 del 30 settembre 2021, con la quale la Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture – Sezione Lavori Pubblici – ha conferito a "TERNA – Rete Elettrica Nazionale" la delega ad esercitare tutti i poteri espropriativi, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del DPR n. 327/2001;

**VISTA** la nota prot. n. TRISPA/P20210095826 del 24 novembre 2021, con la quale la Società ha comunicato l'inizio lavori con contestuale apertura dei cantieri relativamente alle opere di cui al punto B sopra indicato, a far data dal 1° dicembre 2021, fermo restando che, essendo il titolo autorizzativo originale unico per tutte le opere ivi descritte dal punto A al punto F sopra indicato, la comunicazione di inizio lavori ha avuto valenza per tutte le opere in esso richiamate;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 42 del 2 marzo 2022, con la quale la Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Transizione Energetica ha prorogato, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 9/01/1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, i termini della dichiarazione della pubblica utilità dell'opera, per mesi 24 (ventiquattro), decorrenti dal 13 marzo 2022;

**CONSIDERATO** il comma 9-bis dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, introdotto dall'art. 13 bis della Legge 27 aprile 2022, n. 34 di conversione del Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17 (c.d. D.L. Energia), secondo il quale " *Per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, autorizzate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, unitamente agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero autorizzate dai gestori della rete elettrica di distribuzione, si applicano le norme riguardanti la rete elettrica di trasmissione nazionale quando l'autorizzazione per tali opere di connessione sia stata trasferita mediante voltura in favore del gestore della rete elettrica nazionale*";

**VISTA** l'istanza prot. n. GRUPPO TERNA/P20220056183 del 28/06/2022, con la quale la Società ha chiesto all'allora Ministero della Transizione ecologica, a far data dal 29 giugno 2022, il rilascio in proprio favore di una proroga di 5 anni del termine di validità del parere di valutazione di impatto ambientale rilasciato dalla stessa Provincia di Foggia – Settore Ambiente - con Determina n. 2016/0001363 del 21 luglio 2016;

**CONSIDERATO** che la Società, in attesa della proroga del termine di validità del parere di valutazione d'impatto ambientale, ha sospeso i lavori;

**PRESO ATTO** del Decreto n. 329 del 15 ottobre 2024, con il quale la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministero della Cultura, ha prorogato di ulteriori anni cinque, fino al 28 giugno 2027, il termine della validità del provvedimento di VIA, rilasciato dalla Provincia di Foggia con Determina n. 1363 del 21 luglio 2016, con la prescrizione, tra le altre, espressa dal Ministero della Cultura, dell'interramento parziale delle due linee 150 kV di collegamento tra la SE di Torremaggiore e la SE San Paolo Civitate, in prossimità di quest'ultima;

**CONSIDERATO** che la società Terna, in ottemperanza alla sopradetta prescrizione, con nota acquisita al prot. MASE\_2025- 0035683 del 25 febbraio 2025 ha presentato alla Direzione Valutazioni Ambientali di questo Ministero istanza di Valutazione Preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D. Lgs. 152/2006 in merito al progetto di variante localizzativa delle opere di connessione alla RTN dell'"Impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico ricadente nel Comune di Poggio Imperiale, di potenza pari a 9,90 MWe e delle opere connesse SE 150kV San Paolo Civitate (FG) e raccordi - SE 380/150kV Torremaggiore (FG) e raccordi - linee 150kV di collegamento tra le 2 SE citate. *Variante localizzativa in doppia terna di cavo interrato dai pali 25/1 e 25/2 alla SE San Paolo di Civitate*", in quanto modifica ad opera ricadente al punto 2 lettera h dell'Allegato II-bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006;

**VISTA** la nota prot. n. 79461 del 29 aprile 2025, con la quale la DG Valutazioni Ambientali di questo

Ministero, riscontrando alla sopracitata istanza di Terna, ha comunicato che *“si possa escludere la sussistenza di potenziali impatti significativi e negativi legati al progetto stesso e pertanto si ritiene che lo stesso non debba essere valutato nell’ambito di successive procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, subordinata alla positiva valutazione del MIC nell’ambito della verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui all’art. 3 del decreto MASE n. 329 del 15 ottobre 2024”*, aggiungendo altresì che *“Data la vicinanza delle opere con la Zone Speciali di Conservazione (ZSC) “Valle Fortore, Lago di Occhito” (IT9110002) il Proponente dovrà comunque svolgere lo Screening di Incidenza Ambientale (VINCA) presso la Regione Puglia e comunicarne gli esiti a questo Ministero”*;

**CONSIDERATO** che in relazione sia alla comunicazione di inizio lavori inviata in data 24 novembre 2021 e sopra citata, nonché in relazione a quanto previsto all’art. 4 della D.D. 155 del 6 ottobre 2020, così come modificato dal D.D. 168 del 26 ottobre 2020, il termine ultimo per l’ultimazione dei lavori risulta fissato al 24 maggio 2024;

**VISTA** l’istanza prot. n. GRUPPO TERNA/P20230119832 del 23 novembre 2023, con la quale la società Terna S.p.A. ha chiesto a questa Amministrazione il rilascio di una proroga del termine ultimo di fine lavori, fissato al 24 maggio 2024, allineandolo con la futura data di scadenza del parere di valutazione di impatto ambientale, ovvero al 28 giugno 2027;

**VISTA** la nota prot. n. 73193 del 5 luglio 2024, con la quale la Società ha precisato che l’istanza trasmessa con nota prot. GRUPPO TERNA/P20230119832 del 23 novembre 2023 deve intendersi a valere anche come richiesta di proroga del termine di validità della dichiarazione di pubblica utilità per ulteriori 24 mesi a partire dal termine del 13 marzo 2024, come disposto dalla D.D. della Regione Puglia n. 42 del 2 marzo 2022;

**CONSIDERATO** che, nella soprarichiamata istanza di proroga la Società ha rappresentato che l’emissione della voltura a Terna delle opere di connessione RTN, incluse nella D.D. n. 15 del 13 marzo 2017, è datata 6 ottobre 2020, e pertanto il tempo intercorrente tra l’emissione della voltura da parte della Regione Puglia e la scadenza del parere di valutazione di impatto ambientale rilasciato dalla Provincia di Foggia – Settore Ambiente con Determina n. 2016/0001363 del 21 luglio 2016, non è sufficiente alla realizzazione delle opere sopra indicate e ora in carico alla Società Terna S.p.A. nei tempi previsti e inoltre le criticità legate all’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno comportato rallentamenti e riprogrammazioni delle attività di progettazione esecutiva, asservimento e sviluppo del progetto;

**PRESO ATTO** che i lavori di ultimazione dell’opera non potranno quindi essere completati, per le sopra esposte ragioni, entro i termini stabiliti di cui all’art. 8 della sopracitata D.D. n. 15 del 13 marzo 2017 e successive proroghe intervenute;

**VISTA** la nota prot. n. 6075 del 15 gennaio 2025, con la quale questa Amministrazione ha chiesto alla Società, sia per le richieste di proroga già pervenute, sia per le future istanze, la trasmissione di una relazione tecnica asseverata esplicativa aggiornata, che contenga le pertinenti analisi in merito al contesto di riferimento ed alle sue eventuali modifiche sopravvenute, al fine di consentire a questo Dicastero, in ottemperanza a quanto disposto dal summenzionato comma 4-bis.2 dell’art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, di effettuare le sopra richiamate valutazioni in ordine all’eventuale mutamento del contesto di riferimento;

**VISTA** la nota prot. n. GRUPPO TERNA/P20250029301 del 10 marzo 2025, con la quale la Società ha trasmesso, ad integrazione della summenzionata istanza di proroga del 23 novembre 2023, la relazione tecnica asseverata esplicativa in merito al contesto di riferimento ed alle sue eventuali modifiche sopravvenute, relativa alle opere autorizzate con la richiamata D.D. n. 15 del 13 marzo 2017 della Regione Puglia, e successiva voltura avvenuta con D.D. n. 155 del 6 ottobre 2020, rettificata con D.D. n. 168 del 26 ottobre 2020;

**VISTA** la nota prot. n. 90128 del 13 maggio 2025, con la quale questa Amministrazione, ritenendo opportuno l’avvio di un procedimento istruttorio, nel quale verificare con gli enti coinvolti nell’originario procedimento autorizzativo, per quanto di competenza, l’eventuale variazione del contesto di riferimento, ha comunicato a tutte le Amministrazioni/Enti già coinvolte nel procedimento autorizzatorio del decreto originario, l’avvio del procedimento di proroga del termine di ultimazione dei lavori e del termine dell’efficacia della dichiarazione

della pubblica utilità, di cui alla D.D. n. 15 del 13 marzo 2017 della Regione Puglia e successive proroghe intervenute, invitando le stesse a prendere visione della documentazione prodotta e a rendere le proprie determinazioni, per quanto di competenza, in merito all'eventuale variazione del contesto di riferimento, entro il termine perentorio di 30 giorni;

**VISTA** la nota prot. n. 383737 del 12 luglio 2025, con la quale la Regione Puglia-Dipartimento Sviluppo Economico- Sezione Transizione Energetica ha comunicato che “a far data dal 6 ottobre 2020 (data di rilascio della D.D. n. 155 di voltura a Terna delle opere di rete) la scrivente Sezione: • nel Comune di San Paolo di Civitate nella quale insiste il progetto della Stazione Elettrica di Smistamento, • nel Comune di Torremaggiore nella quale insiste il progetto della Stazione di Trasformazione 380/150 KV e • nell'area del progetto della realizzazione di due nuove linee a 150 KV in semplice terna che collegano la stazione di Smistamento di San Paolo Civitate alla Stazione di trasformazione di Torremaggiore come sopra indicato, ha autorizzato n. 9 progetti come di seguito riportati nella tabella afferenti alla medesima connessione, regolarmente benestariati, limitatamente alle opere di connessione, da Terna S.p.A., a cui si aggiungono n. 4 interventi afferenti alla RTN di cui Terna già dispone in termini di voltura”;

**VISTA** la nota prot. n. 138941 del 23 luglio 2025, con la quale questa Amministrazione, tenuto conto che, all'esito dell'iter istruttorio in oggetto, non è emersa una modifica del contesto di riferimento che possa richiedere prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento autorizzatorio originario, ha comunicato la conclusione positiva del suddetto procedimento di proroga (**Allegato 1**);

**CONSIDERATO** che, ai sensi delle modifiche apportate all'articolo 13, comma 5 del dPR n. 327/2001 dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e dal decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, l'autorità che ha dichiarato la pubblica utilità dell'opera può dispone proroghe dei termini per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro anni;

**CONSIDERATO** che il comma 9-bis dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, introdotto dall'art. 13 bis della Legge 27 aprile 2022, n. 34 di conversione del Decreto Legge 1° marzo 2022, n. 17 (c.d. D.L. Energia) prevede che “*Per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale, autorizzate ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, unitamente agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili ovvero autorizzate dai gestori della rete elettrica di distribuzione, si applicano le norme riguardanti la rete elettrica di trasmissione nazionale quando l'autorizzazione per tali opere di connessione sia stata trasferita mediante voltura in favore del gestore della rete elettrica nazionale*”;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del comma 4-bis.2 dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, introdotto dall'art. 12, comma 14-bis del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, “*Tanne il caso di mutamento del contesto di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non reca prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento autorizzatorio originario*”;

**VISTI** gli atti di ufficio;

**RITENUTO** di concedere la proroga richiesta;

#### DECRETA

##### Articolo 1

- Il termine ultimo di fine lavori, di cui al di cui alla D.D. n. 15 del 13 marzo 2017 della Regione Puglia, e successiva voltura avvenuta con D.D. n. 155 del 6 ottobre 2020, rettificata con D.D. n. 168 del 26 ottobre 2020, e successive proroghe, è ulteriormente prorogato fino al 28 giugno 2027, a decorrere dal 24 maggio 2024.
- E' prorogata di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dal 13 marzo 2024, fino al 28 giugno 2027, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di cui alla D.D. n. 15 del 13 marzo 2017 della Regione Puglia e successiva D.D. n. 42 del 2 marzo 2022.

### Articolo 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro e non oltre 60 e 120 giorni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'atto; per i soggetti diversi dai destinatari della comunicazione, i sopradetti termini per l'impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale, che dovrà avvenire a cura e spese della Società Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE  
FONTI ENERGETICHE E TITOLI ABILITATIVI

*(Dott.ssa Marilena Barbaro)*

IL DIRETTORE GENERALE  
VALUTAZIONI AMBIENTALI

*(Arch. Gianluigi Nocco)*